

## Le nuove Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26/06/2015)

A cura di:

Vincenzo Lattanzi



Il D.M. 26/06/2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" entra in vigore dal 01/10/2015 sostituendo a tutti gli effetti le precedenti Linee guida di cui al D.M. 26/06/2009.

Sul Supplemento ordinario n. 39 alla G.U. 15/07/2015, n. 162, è stato pubblicato il D.M. 26/06/2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Il provvedimento **entra in vigore dal 01/01/2015** e **sostituisce il precedente D.M. 26/06/2009** (recante le precedenti Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) **che, entrato in vigore il 25/07/2009 cesserà la sua cogenza il 30/09/2015**, ferma restando la validità a tutti gli effetti di legge degli attestati di prestazione energetica rilasciati secondo il decreto medesimo.

Il D.M. 26/06/2015 completa il quadro regolatorio dell'efficienza energetica in edilizia adeguando il D.M. 26/06/2015 alle nuove metodologie di calcolo introdotte a livello europeo e definite a livello nazionale con il D.M. 26/06/2015 (pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale), recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", per il quale si rinvia all'articolo: **Requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici (D.M. 26/06/2015)**.

Il decreto introduce:

- la previsione di **metodologie di calcolo semplificate** da applicarsi ad edifici di dimensioni ridotte, al fine di ridurre i costi a carico dei cittadini;
- la definizione di un **attestato di prestazione energetica** che comprende tutti i dati relativi all'efficienza dell'edificio, quali la prestazione energetica globale e la classe energetica, per consentire al cittadino la valutazione e il confronto tra edifici differenti;
- la definizione di uno **schema di annuncio di vendita o locazione** per esposizione nelle agenzie immobiliari che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornita ai cittadini;
- la definizione di un **sistema informativo comune (SIAPE)** per tutto il territorio nazionale di utilizzo obbligatorio per le Regioni e le Province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei rispettivi controlli pubblici.

Inoltre al fine di evitare la frammentazione legislativa regionale - che ha rappresentato una delle principali criticità del sistema di certificazione energetica degli edifici - stabilisce la **diretta applicazione delle nuove regole alle Regioni che non abbiano ancora dettato norme di recepimento della Direttiva 2010/31/UE**. Il nuovo decreto rappresenta dunque uno strumento importante per favorire una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, attualmente molto variegata a causa dell'ampia autonomia regionale nelle norme di recepimento della precedente Direttiva 2002/91/CE.

Il principale elemento di novità è costituito dal fatto che ai fini della attestazione della prestazione energetica sarà necessario determinare il fabbisogno globale di energia primaria, ed il relativo indice di prestazione energetica globale dell'edificio, **tenendo conto di "tutti" gli utilizzi energetici dell'edificio**: riscaldamento,

raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e trasporto di persone o cose (ascensori, montacarichi, scale mobili e marciapiedi mobili).

Ricordiamo che il **precedente D.M. 26/06/2009** consentiva di calcolare la prestazione energetica (da cui scaturiva la classe energetica prevista nell'APE) esclusivamente per i servizi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, e ciò rappresentava un limite notevole nel determinare la prestazione energetica globale di un edificio, e quindi la sua classe energetica non riferita a tutti gli utilizzi energetici.

Inoltre **il nuovo *format* di attestato di prestazione energetica presenta molte novità e contiene maggiori elementi di chiarezza**, rispetto al *format* delle precedenti Linee guida. Il nuovo APE risulta molto più completo sia di informazioni sia di dati tecnici, tenendo conto, come indicato dallo stesso MiSE, di quanto sia importante, per il cittadino, proprietario o conduttore dell'edificio conoscere come la qualità dell'involucro edilizio e degli impianti contribuisca al raggiungimento del livello di prestazione globale, al fine di poter mettere "a fuoco" le più significative carenze energetiche dell'edificio e orientare le priorità di intervento, ed inoltre consentire una chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell'immobile, della convenienza economica all'acquisto e alla locazione. L'APE costituisce altresì un efficace strumento per la valutazione della convenienza alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell'immobile stesso.